



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

Ordinanza n. 40

del 27/03/2026

OGGETTO: Ordinanza Balneare anno 2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E TERRITORIO

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il *“Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione”*, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e l'art. 59 *“Ordinanza di polizia marittima”*;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta *“Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico”* con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Legge Regionale 11/10/2012, n.20 e ss.mm.ii. *“Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2025 n. 1990 *“D. Lgs 116/2008 art. 7 e art. 8. Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – anno 2026”*;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”*;

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione Codice della Navigazione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dal Capo del Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO il Decreto-Legge n. 21 maggio 2025, n. 73 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.116 del 21/05/2025 dal titolo *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture”*

strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento di Sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti";

SENTITI la Capitaneria di Porto territorialmente competente, i Concessionari demaniali, PromoTurismoFVG, l'Assessorato al Demanio;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il "*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e s.m.i.;

VISTA le Circolari n. 90 di data 27 luglio 1999 e n. 99 di data 15 maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 1 La stagione balneare 2026, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 4 maggio e il 27 settembre.
- 2 Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvamento negli orari e con le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
- 3 Gli orari ordinari della stagione balneare sono i seguenti:
 - **dal 04 maggio al 13 maggio** dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
 - **dal 14 maggio al 15 settembre** dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
 - **dal 16 settembre al 27 settembre** dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

È consentita l'apertura anticipata dell'ufficio cassa fin a un'ora prima dell'attivazione del servizio salvamento.
- 4 Ove una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, il periodo consentito è:
 - **dal weekend delle Palme e sino al 3 maggio:** possibilità orario ridotto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 con organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti con presentazione di un efficace modello organizzativo (*Piano di Salvataggio*) che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori e valutato dal Capo del Circondario;
 - **dal 28 settembre e sino al weekend dei Santi:** possibilità d'orario ridotto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 con organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti con presentazione di un efficace modello organizzativo (*Piano di Salvataggio*) che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori e valutato dal Capo del Circondario;
- 5 Le riduzioni d'orario vanno comunicate al Comune di Lignano Sabbiadoro e all'Ufficio Circondariale Marittimo.
- 6 Le ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.

- 7 Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche per finalità diverse da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva concessione demaniale, ad eccezione di quelli che si svolgono e si concludono nel “*breve arco temporale di qualche giorno*”, che prevedano anche l’installazione di modeste opere di facile rimozione, dovendosi comunque garantire la restituzione dello stato preesistente dei luoghi. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei sono soggetti all’ottenimento del preventivo nulla-osta dell’Amministrazione Competente unitamente al nulla-osta del Concessionario dell’area demaniale, se previsto. Detto nulla-osta viene rilasciato dall’Amministrazione Competente ai soli fini della tutela degli interessi demaniali e non esime il Soggetto Attuatore dall’acquisire tutte le eventuali autorizzazioni prescritte per Legge, nonché dall’osservare tutte le norme in materia vigenti.
- 8 Il servizio di salvamento è regolamentato dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo o a esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza di Balneazione, l’Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

Art. 3 – ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

- 1 Nelle spiagge libere è vietato lasciare incustoditi, ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole, ai sensi dell’art. 5 punto 1 lett. B) del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;
- 2 È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, asciugamani, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - linea/livello medio mare (l.m.m.), che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso, ai sensi dell’art. 5 punto 1 lett. C) del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, vale quanto previsto dal vigente “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii..
- 2 Durante la stagione balneare è vietato l’accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all’accoglienza di tali animali e le spiagge libere nelle quali è espressamente consentito l’accesso dei cani, ai sensi dell’art. 6 del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;
- 3 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente disciplina.
- 4 La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce e abroga l’Ordinanza di Balneazione n. 56 di data 11.04.2025 emanata da questa Amministrazione Comunale.
- 5 Chiunque violi le norme del Titolo II del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le

eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

- 6 La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune www.lignano.org e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
- 7 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, 27/03/2026

La Responsabile del Settore
Edilizia e Territorio
arch. Cristina DRIUSSO